



RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GABINETTO DEI MINISTRI DELL'UCRAINA SULLA COOPERAZIONE DI POLIZIA, FATTO A KIEV IL 10 GIUGNO 2021

Art. 11 (Accordo)

Spese

1. L'autorita' competente di ciascuna Parte sostiene le proprie spese che possano derivare dall'esecuzione del presente Accordo, nell'ambito degli stanziamenti di budget per i rispettivi scopi, salvo che non sia deciso diversamente di comune intesa tra le Parti. 2. Le spese per l'esecuzione delle richieste sono a carico delle autorita' competenti della Parte a cui e' rivolta la richiesta, salvo diverso accordo scritto tra le autorita' competenti. Se la richiesta comporta spese considerevoli o straordinarie, le autorita' competenti si consultano reciprocamente per stabilire i termini e le condizioni per il trattamento della richiesta, nonche' le modalita' di assunzione dei costi. 3. Salvo diverso accordo tra le Autorita' competenti, le spese relative alle riunioni sono a carico della Parte ricevente, mentre le spese relative al viaggio e all'alloggio sono a carico della Parte inviante.

Versione in vigore dal 20 dicembre 2023 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

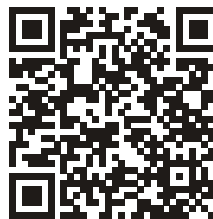
Atto	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Gabinetto dei Ministri dell'Ucraina sulla cooperazione di polizia, fatto a Kiev il 10 giugno 2021
Estremi	Legge 7 dicembre 2023, n. 197
Partizione	Accordo
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 20 dicembre 2023

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/legge-197-2023/accordo-art-11>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it